

PROLOCO VALVASONE



VADEMECUM DEDICATO ALL' HOBBISTA

EDIZIONE 2012
VERSIONE 1.0

NORMATIVA GENERALE

L'hobbismo è regolamentato a livello nazionale dal D. Lgs n. 114/98 (**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59**).

- L'art.4 secondo comma lettera "h" del citato decreto, esclude dall'ambito di chi esercita attività commerciale continuativa l'hobbista nonché ne da definizione: "chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico"
- L'art.28 definisce i criteri per lo svolgimento delle attività di esibizione e commercio su aree pubbliche ed in tale contesto il Decreto Legislativo 114/98 rimanda alle regioni gli oneri di regolamentare dette attività.

NORMATIVA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

I mercatini su aree pubbliche di cose usate e di hobbistica - qualora svolti da privati - vanno inquadrati nell'ambito della disciplina del settore fieristico di cui alla L.R. 7/2003.

Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie. La disciplina di tali eventi è contenuta nella legge 21 marzo 2003, n. 7 [art. 2, comma 1, lett. a)]. Parere regionale FVG Protocollo nr. 39231 del 16/11/2011.

CHI E' L'HOBBISTA:

L'hobbista è colui che:

1. crea cose frutto del proprio ingegno e rigorosamente fatte a mano;
2. vende/ permuta e scambia oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore;
3. vende oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati;

Le attività sopra elencate devono essere svolte in maniera **occasionale, saltuaria e amatoriale**, pertanto non gestite al pari di una normale attività commerciale.

VALORE DEGLI OGGETTI

In origine proprio per l'assenza di carattere commerciale e regolamentazione, gli oggetti proposti dagli hobbisti non venivano ceduti dietro corrispettivo, ma bensì scambiati con il metodo del baratto; ecco perché a questa categoria di persone appassionate è stato dedicato un apposito mercato espositivo.

Stante comunque l'onere di sostenere delle spese per mantenere tale passione, **gli oggetti e/o le opere frutto dell'hobbismo non possono avere un prezzo unitario e/o valore superiore a 258,23 euro (modico valore).**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Qualora nel proprio comune di residenza esista un "Albo degli hobbisti" è necessario richiedere il rilascio di un "Tesserino dell'hobbista" che attesti l'avvenuta iscrizione.

Nel caso non sia stato istituito alcun albo, è necessario prima di iniziare la manifestazione fieristica, compilare un atto sostitutivo di notorietà destinato al Sindaco (vedi ultima pagina), ove si dichiara di appartenere alla categoria degli hobbisti, da redigere in duplice copia di cui:

- una copia da consegnare all'ente organizzatore;
- una copia da conservare ed eventualmente esibire alle autorità in caso di ispezioni e/o verifiche.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Agli hobbisti per l'occupazione del suolo pubblico non è richiesta alcuna autorizzazione in quanto la manifestazione fieristica a loro dedicata è sempre organizzata da altro Ente che si fa carico dell'onere di richiedere la prevista autorizzazione (SCIA).

LIMITI REDDITUALI

Gli introiti ricavati dalla vendita dei oggetti **non possono superare i 5000 euro l'anno** (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e sono da considerarsi redditi diversi. Legge n.30/2003 (meglio conosciuta come Legge Biagi) stabilisce i criteri per cui un'attività sia considerata occasionale.

REDDITI DIVERSI Art 67 lettera i) del TUIR (Testo Unico Imposte Sui Redditi). Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

... i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

ESENZIONE DA EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE

L'hobbista è esonerato dall'emissione di scontrino fiscale secondo il seguente Decreto Ministeriale:

Decreto Ministeriale del 21/12/92 **Esonero dell'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti.**(G.U. 22-12-1992, n. 300, Serie Generale).

art.1 Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate:

...OMISS...

11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali.

Ciò non vuol dire che non si deve rilasciare nulla a chi acquista, ma bensì è opportuno certificare la transazione con una ricevuta (non fiscale) il cui blocchetto è acquistabile in qualsiasi cartoleria.

Documentare le vendite effettuate attraverso l'emissione di un documento è utile perché:

- 1) aiuta a tenere sotto controllo il volume delle vendite effettuate così da non superare il limite previsto;
- 2) tutela la vostra posizione in caso di ispezioni, verifiche o controlli;
- 3) informa la persona che acquista oggetti derivanti dall'attività di hobbismo che, il corrispettivo pagato deriva da un'attività commerciale occasionale e pertanto esente da imposta sul valore aggiunto;
- 4) Se il corrispettivo pattuito supera € 77,47 è sottoposto ad imposta di bollo fissa pari ad €1,81;

COMPILAZIONE DELLA RICEVUTA

- 1) Nel campo "intestazione" compilare indicando il vostro nome, cognome e codice fiscale.
- 2) Se la l'acquirente è:
 - un "privato" è sufficiente indicare nome e cognome dell'acquirente (qualora venga fornito);
 - un'azienda si dovrà inserire l'intestazione completa della ditta/società.
- 3) Indicare una breve descrizione del bene venduto.
- 4) Indicare il corrispettivo pattuito.
- 5) In calce indicare la seguente dicitura "esente iva ai sensi art. 67 DPR 917/86";
- 6) Se l'importo della ricevuta è maggiore o uguale a 77,47€ è necessario applicare marca da bollo da 1,81€.

DATA 31/10/2012	Fabio Bianchi RICEVUTA n. 01
da Mario Rossi	BNCFBA80A06L657C Data 31/10/2012
€ 20.00	Ricevuto da Mario Rossi
per nr.1 scatola in legno decorata a mano	€ 20,00
	per nr.1 scatola in legno decorata a mano
	esente iva ai sensi art.67 DPR 917/86
	€ 20,00
S- 1000	S- 1000

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Salvo i casi di esenzione dalla presentazione della dichiarazione, i redditi derivanti dall'attività di hobbista andranno indicati nella dichiarazione dei redditi annuale, nella sezione "altri redditi" e sono esenti da imposizione IRPEF.

INPS

La soglia di 5.000 euro per vendite occasionali effettuate dall'hobbista è esente da contribuzione ai fini pensionistici.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ Via _____ N° _____
Codice Fiscale _____
in riferimento alla propria richiesta di partecipazione alla fiera denominata
" _____ " che si svolge dal _____ al _____.

DICHIARA

- d'essere hobbista e di non svolgere in modo professionale l'attività commerciale;
- che gli articoli esposti e di seguito genericamente indicati non sono frutto di attività di intermediazione commerciale finalizzate alla successiva vendita:

- che sono frutto dell'ingegno personale le seguenti opere esposte:

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme che sanzionano l'attività commerciale esercitata abusivamente.

Il sottoscritto ribadisce di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

_____ li _____

IL DICHIARANTE

Esente da autenticazione della sottoscrizione ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 2 della L. n° 191 del 16.06.98 se presentata unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale o direttamente alla persona competente a ricevere la documentazione.